



PAOLA MACRI' E ROBERTO MACRI'
NOTAI ASSOCIATI

Repertorio N. 3487

Fascicolo N. 2571

DEPOSITO DI DOCUMENTO

Repubblica Italiana

L'anno duemilaundici, addì ventidue del mese di dicembre in Roma e a Piazza G. Marconi n. 25

22 dicembre 2011

Innanzi a me Dott. Roberto Macri, Notaio in Roma ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia è comparso il signor:

- MILILLO GIACOMO, nato a Torino il 10 maggio 1954 e domiciliato per la carica ove appresso nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale della "FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI MEDICINA GENERALE" con sede in Roma a Piazza G. Marconi n. 25, codice fiscale 00808720106.

Detto Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale e Legale Rappresentante mi dichiara di voler depositare ai miei atti, e nell'esclusivo interesse della predetta Federazione, il testo dello statuto della Federazione stessa contenente, come mi dichiara sotto la sua personale responsabilità, le modifiche approvate dal 66° Congresso Nazionale della FIMMG tenutosi in Villasimius in data 3 - 8 ottobre 2011 con le maggioranze previste dallo statuto, anche per curarne la registrazione e tutti gli adempimenti di legge.

Aderendo alla richiesta io Notaio ritiro dalle mani del Comparsente il predetto documento costituito da 36 (trentasei) fogli che, debitamente firmati, allego al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane al Costituito.

Con riferimento ai contenuti del D.L.gs 30 giugno 2003 n.196 (art.13), il comparsente dichiara di avere presa visione e ricevuto l'informativa prevista dalla legge e, a tal fine interpellato, espressamente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al Costituito, il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo ed in fede con me Notaio lo firma nei modi di legge alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio in questo sol foglio, bollato a norma di legge, occupa facciate due e righe dieci della terza.

F.to Giacomo Milillo n.q.


" Roberto Macri Notaio

Copia conforme al suo originale atto ed allegato "A" in essi muniti delle debite firme che previa collazione si rilascia

Registrato a Roma 6

il 27 dicembre 2011

N. 3538 1/T



ad uso amministrativo
Roma, 10 gennaio 2012



STATUTO NAZIONALE

Approvato al 66° Congresso Nazionale
Villasimius, 7 ottobre 2011

FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)

COSTITUZIONE

Articolo 1 - Definizione

1. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - FIMMG - è l'organizzazione sindacale e l'associazione professionale nazionale dei Medici di medicina generale di assistenza primaria, dei medici comunque convenzionati operanti nel territorio, in ambito extraospedaliero, e dei medici del sistema integrato dell'emergenza sanitaria, dei medici in possesso dell'attestato di formazione specifica o ammessi al triennio propedeutico al medesimo e dei medici pensionati provenienti dalle categorie sopra indicate.

2. La FIMMG è articolata in Federazioni Regionali, Sezioni Provinciali, Sottosezioni di ASL, Settori ed eventualmente, Unità distrettuali.

3. FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale - è la denominazione aggiornata del Sindacato, della precedente denominazione FIMM - Federazione Italiana Medici Mutualisti - per adeguamento all'entrata in vigore della Legge di Riforma Sanitaria n° 833 del 23 - 12 - 1978, dopo le modifiche statutarie approvate dal 29° Congresso Nazionale Straordinario del 9 - 11 novembre 1979 a Roma e dopo le successive modifiche statutarie approvate dal 53° Congresso Nazionale del 3 - 7 ottobre 2001 a Villasimius, 55° Congresso Nazionale 6 - 9 novembre 2003 a Salsomaggiore, 56° Congresso Nazionale 7 - 10 ottobre 2004 a Villasimius, 60° Congresso Nazionale straordinario del 25 - 26 gennaio 2007 a Roma, 62° Congresso Nazionale Villasimius 11- 13 ottobre 2007, 66° Congresso Nazionale Villasimius 6-8 ottobre 2011.

PRIMA PARTE


TITOLO I

Principi costitutivi Struttura organizzativa

Articolo 2 - Principi Costitutivi

1. La FIMMG ha carattere di Sindacato e di Associazione professionale liberi, autonomi ed apartitici e si propone:

- la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali dei Medici convenzionati operanti nel territorio;



[Handwritten signature]



- b) la stipula di convenzioni, accordi o contratti - e la cura della loro applicazione - con il SSN e/o con altri Enti, Istituzioni o Associazioni che erogano in forme organizzate l'assistenza sanitaria di Medicina Generale;
- c) la promozione di tutte le forme di unità di azione e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali delle categorie mediche;
- d) il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali anche ai fini del rafforzamento condiviso del modello di SSN e del miglioramento della organizzazione sanitaria in Italia, della promozione della vita e della sua qualità, dell'educazione sanitaria e dell'immagine della categoria;
- e) l'appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua e specifica ed aggiornamento professionale dei Medici di Medicina Generale e di altri soggetti dell'area sanitaria e sociale ed alla ricerca e sperimentazione in medicina generale;
- f) la rappresentanza contrattuale della categoria, in veste di datore di lavoro, nei confronti dei dipendenti degli studi medici;
- g) la informazione della categoria anche attraverso l'attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione stessa, dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze;
- h) l'assistenza e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi nell'ambito socio sanitario anche attraverso organismi da essa promossi e controllati.

2. L'organo di stampa nazionale della Federazione "Avvenire Medico" ha un direttore responsabile nominato dal Segretario Generale Nazionale sentita la Segreteria Nazionale.

3. Per la promozione e la realizzazione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al presente articolo, la FIMMG può ottenere finanziamenti e contributi a fondo perduto, può costituire o aderire a società, associazioni e fondazioni e istituire apposite strutture interne, attivate con specifici regolamenti proposti dall'Esecutivo, e approvati dal Consiglio Nazionale, previo parere della Segreteria Nazionale. I relativi regolamenti devono prevedere, fra l'altro, i poteri di indirizzo sulle scelte programmatiche e di verifica da parte degli organismi collegiali nazionali del Sindacato.

4. La FIMMG per il raggiungimento degli scopi sopra elencati potrà avvalersi, informato il Consiglio Nazionale e previa approvazione della Segreteria Nazionale, dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

5. La FIMMG può acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria o successiva, in società il cui oggetto sociale sia comunque strumentale alla realizzazione degli obiettivi della Federazione. In nessun caso la Fimmg potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti da specifiche norme di legge.

Articolo 3 - Struttura Organizzativa

1. La FIMMG rappresenta i medici dell'assistenza primaria ed è inoltre articolata in diversi settori che rappresentano i comparti funzionali, in cui operano i Medici nel territorio sia nell'ambito del SSN, sia in quello di altre forme organizzate di erogazione dell'assistenza sanitaria.

2. I Settori nei quali è articolata la FIMMG sono costituiti da:

- a) Medici convenzionati per la Continuità assistenziale e Medici in formazione, per medici in formazione si intendono i Medici del corso di formazione in Medicina generale ed i Medici in possesso dell'attestato specifico in Medicina generale ai sensi del D.Lgs. 368/1999 e



successive modificazioni, purché non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente con organismi pubblici e privati;

- b) Medici convenzionati per l'Emergenza sanitaria territoriale;
- c) Medici convenzionati della Dirigenza medica territoriale e delle attività territoriali programmate;
- d) Medici convenzionati per il Servizio di Assistenza sanitaria ai Naviganti;
- e) Medici convenzionati per l'attività fiscale INPS;

3. Ulteriori Settori potranno essere introdotti, previa delibera del Consiglio Nazionale, purché per ognuno di essi esista un riconosciuto rapporto professionale con il SSN o con altri organismi pubblici e privati, per i medici operanti nel territorio o pensionati.

4. I Settori indicati al precedente punto 2, sono denominati:

- a) FIMMG Continuità Assistenziale
- b) FIMMG Emergenza Sanitaria
- c) Fimmg Medicina dei Servizi
- d) Fimmg Medici convenzionati per il Servizio di Assistenza sanitaria ai Naviganti
- e) Fimmg Medici convenzionati per l'attività fiscale INPS

5. L'ordinamento della FIMMG è ispirato ai seguenti principi:

- a) L'iscrizione è volontaria e riservata ai medici di cui al presente articolo e si acquisisce previa dichiarazione di condivisione dello Statuto, sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali e delega per la riscossione della quota associativa solo con la comunicazione dell'accettazione da parte della Sezione Fimmg della provincia corrispondente alla sede di esercizio professionale del richiedente. La delega sarà trasmessa all'ASL di competenza per la relativa trattenuta a cura della Sezione ed avrà decorrenza dalla data di trasmissione. I diritti sociali, compresi l'elettorato attivo e passivo, si acquisiscono secondo le modalità ed i tempi indicati nel Regolamento e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta di iscrizione. Per i settori Fimmg medici dipendenti l'iscrizione è riservata soltanto ai medici che, già titolari di incarico a tempo indeterminato in regime convenzionale, sono transitati alla dipendenza usufruendo del D.Lvo 502 e successive modificazioni.
- b) Ogni iscritto partecipa con uguale diritto, direttamente o mediante delega, alle delibere sindacali ed è eleggibile alle cariche direttive e/o rappresentative del sindacato.
- c) Tutte le cariche sono elettive o di nomina nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.
- d) In ogni organismo è garantita la più ampia libertà di espressione ed il diritto di sostenere qualsiasi opinione all'interno della organizzazione, nel rispetto dei principi democratici.
- e) I dirigenti della FIMMG a qualsiasi livello, eletti, nominati o designati alle rispettive cariche hanno il dovere morale di valutare se il proprio coinvolgimento in attività di promozione, avvio, partecipazione ad associazioni, enti, gruppi istituzionali, società di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, aziendale e locale operanti in ambiti sociali e/o sanitari individuati tra quelli afferenti agli scopi statuari della FIMMG (art. 2) sia in contrasto con le norme statuarie a livello centrale o periferico
- f) La elezione ad una carica tra quelle previste facenti parte degli Esecutivi Nazionali è incompatibile con:





1. Incarico di Governo o parlamentare, sia a livello Nazionale che Regionale
2. Incarico di funzionario o consulente strutturato di ministeri o di pubbliche amministrazioni
3. Incarico di Sindaco o di Assessore regionale.
4. Cariche in movimenti politici o partiti a livello nazionale e/o regionale
5. Carica di Presidente Enpam o Fnomceo
6. Carica di Segretario Generale Regionale.

6. Possono mantenere l'iscrizione alla FIMMG gli iscritti che, per pensionamento, cessano l'attività. Per tali Medici la quota di iscrizione è determinata nella misura che sarà stabilita autonomamente dalle Sezioni provinciali; la quota nazionale è determinata nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale Generale. Essi mantengono tutti i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto; comunque la loro presenza negli organismi statuari elettivi di livello nazionale, regionale e provinciale non può superare il venti per cento del numero dei membri previsti in ciascuno di detti organismi. Nel caso in cui la percentuale dei Medici pensionati iscritti al Sindacato superi il cinque per cento del totale degli iscritti, dovrà essere costituito uno specifico Settore nazionale. In assenza di specifico settore gli iscritti pensionati possono essere aggregati in una struttura regolamentata.

7. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 4 - Sede

1. La sede legale e sociale della FIMMG è a Roma.

Articolo 5 - Statuti Periferici

1. Le Federazioni Regionali, le Sezioni Provinciali ed i Settori della FIMMG adottano lo Statuto tipo per gli organi periferici, previsto dalla seconda parte del presente documento.

2. Le Federazioni Regionali, le Sezioni Provinciali ed i Settori possono adottare Statuti propri, purché non in contrasto con le norme ed i principi di quello nazionale.

3. Nel caso previsto al precedente punto 2 gli Statuti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale per il preventivo giudizio di congruità e diverranno operativi solo dopo la relativa approvazione da parte della stessa. La Segreteria Nazionale si esprime nel corso della prima seduta utile ed il Presidente Nazionale dà comunicazione alla sezione interessata della deliberazione adottata. Il rigetto della proposta di modifica dello Statuto deve essere accompagnato dalle relative motivazioni.

4. Anche in caso di modifiche agli Statuti vigenti adottate a livello regionale e provinciale si applica quanto previsto al precedente punto 3.


Articolo 6 - Rappresentanza

1. La FIMMG rappresenta gli iscritti e la categoria presso la FNOMCeO e gli altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre categorie a carattere nazionale, le Società Professionali Mediche, gli Organi del SSN, ogni legittima autorità costituita ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia richiesta.

Articolo 7 - Organi Centrali e Periferici

1. Organi Centrali della FIMMG sono:

- a) Il Congresso Nazionale,
- b) Il Consiglio Generale Nazionale
- c) La Segreteria Generale Nazionale
- d) Il Presidente del Sindacato,





- e) Il Segretario Generale Nazionale,
- f) L'Esecutivo Generale Nazionale,
- g) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
- h) Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- i) Il Consiglio Nazionale di Settore
- j) La Segreteria e l'Esecutivo Nazionale di Settore
- k) Il Segretario Nazionale di Settore

2. Organi periferici della FIMMG sono:

a) Le Federazioni Regionali Generali e di Settore articolate in:

- 1. Assemblea Regionale Generale e di Settore,
- 2. Presidente Regionale ove eletto
- 3. Consiglio Regionale Generale e di Settore,
- 4. Esecutivo Regionale Generale e di Settore,
- 5. Segretario Regionale Generale e di Settore,
- 6. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti Generale e di Settore

b) Le Sezioni Provinciali Generali e di Settore articolate in:

- 1. Assemblea Provinciale Generale e di Settore,
- 2. Presidente Provinciale ove eletto,
- 3. Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore,
- 4. Esecutivo Provinciale Generale e di Settore,
- 5. Segretario Provinciale Generale e di Settore,
- 6. Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti Generale e di Settore,
- 7. Collegio Provinciale dei Probiviri Generale e di Settore.

c) Le Sottosezioni di ASL articolate in:

- 1. Assemblea di ASL Generale e di Settore,
- 2. Consiglio di ASL Generale e di Settore,
- 3. Fiduciario di ASL e di Settore,

d) Le Unità Distrettuali, articolate in:

- 1. Assemblea di Distretto Generale e di Settore,
- 2. Rappresentante di Distretto Generale e di Settore.

TITOLO II Organi centrali della Federazione

Articolo 8 - Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale della FIMMG è il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è costituito dai delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali Generali e dai delegati dei Settori Nazionali che, in occasione del Congresso, devono essere eletti preliminarmente dai Consigli Direttivi Generali delle Sezioni provinciali stesse e dai Consigli nazionali dei Settori. I membri dell'Esecutivo, i Segretari Nazionali di Settore, i Segretari Provinciali e di Settore, i Segretari Regionali e di Settore i Probiviri e i Revisori dei Conti partecipano al Congresso a pieno titolo con diritto di parola. Tutti gli aderenti alla FIMMG in regola con le quote possono, anche se non delegati, iscriversi e partecipare al Congresso Nazionale senza diritto al voto. Esauriti gli





interventi dei delegati ufficiali, sarà concessa la parola a tutti i partecipanti, compatibilmente con la disponibilità di tempo definita dalla Presidenza del Congresso (ex comma 4).

2. Il numero dei delegati delle Sezioni provinciali generali e dei Settori Nazionali è proporzionale al numero degli iscritti di ciascuna nella misura di un delegato ogni 50 iscritti, o frazione di 50 superiore a 25, comunque fino ad un massimo di 10 delegati.

3. I delegati della Sezione provinciale generale o di Settore nazionale presenti al Congresso esprimeranno la totalità dei voti spettanti alla Sezione o Settore stessi esclusivamente se espressamente delegati allo scopo da ciascun Consiglio direttivo generale della Sezione provinciale e da ciascun Consiglio Nazionale di Settore. In mancanza di delega esplicita al voto questo viene espresso per la totalità dei voti spettanti alla sezione provinciale o al settore nazionale rispettivamente dal Segretario generale provinciale o dal Segretario nazionale di settore; il numero totale dei voti spettanti a ciascun delegato sarà ottenuto dividendo il numero totale dei voti spettanti alla Sezione o Settore, per il numero dei delegati presenti; eventuali resti sono attribuiti al Segretario Provinciale o al Segretario Nazionale del Settore.

4. Il sistema di attribuzione del numero dei voti da esprimere è il seguente:

- a) ad ogni Sezione Provinciale generale sono attribuiti dieci voti e ad ogni Settore nazionale sono attribuiti venti voti;
- b) in aggiunta a quelli previsti alla precedente lettera a), ogni Sezione provinciale generale avrà diritto ad un voto ogni 10 iscritti o frazione superiore a 5 (esclusi gli iscritti appartenenti a Settori) fino a 500; oltre i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, ogni sezione avrà diritto ad un voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10;
- c) in aggiunta a quelli previsti alla precedente lettera a), ogni Settore nazionale avrà diritto ad un voto ogni 10 iscritti o frazione superiore a 5 fino a 500 iscritti; oltre i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, ogni settore avrà diritto ad un voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10.

5. Alle Sezioni provinciali generali che documentano un numero di medici di assistenza primaria iscritti alla FIMMG superiore al 50% del numero dei Medici di assistenza primaria esistenti nella provincia spettano 5 voti in aggiunta a quelli previsti al precedente punto 4 del presente articolo.

6. Ai Settori Nazionali che documentano un numero di iscritti superiore al 30% del numero dei Medici di ciascun Settore esistenti nel territorio nazionale, spettano 5 voti in aggiunta a quelli previsti al precedente punto 4 del presente articolo.

7. Il numero degli iscritti alla Sezione provinciale Generale e al Settore nazionale verrà determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri, prevista dall'ultimo comma del presente articolo, tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola Sezione e di ogni singolo Settore nell'ultimo quadriennio, per i quali siano state regolarmente versate le quote sociali, risultanti da adeguata documentazione della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento. La documentazione dovrà essere presentata, ove non già inviata alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all'atto del suo insediamento. Per esercitare il diritto di voto le Sezioni Provinciali e i Settori nazionali devono inoltre documentare, entro le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento delle operazioni di voto di avere ottemperato, nei tempi previsti, agli obblighi statutari relativi alla legittimità degli Organismi provinciali in carica, agli obblighi di cui all'articolo 42 punto 4, e allo svolgimento del consiglio provinciale generale per la nomina dei delegati congressuali. Le operazioni di voto si svolgono con le modalità dettagliate nell'apposito "Regolamento elettorale" che costituisce parte integrante del presente Statuto.

8. Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce una volta ogni 4 anni su convocazione del Presidente ed è elettivo. Negli altri tre anni si svolgerà con cadenza annuale il Congresso Nazionale Organizzativo su convocazione del Presidente.



9. L'avviso di convocazione corredato dall'ordine del giorno dei lavori, proposto dal Segretario Generale Nazionale ed approvato dalla Segreteria Nazionale, deve essere inviato ai Segretari Provinciali e ai Segretari Nazionali di Settore di norma almeno trenta giorni prima della data di inizio del Congresso, a cura del Presidente Nazionale.

10. Qualora si configuri la necessità di inserire nell'Ordine del Giorno altri punti aventi carattere di urgenza, il Segretario Generale Nazionale potrà aggiungerli anche dopo l'invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente.

11. È prevista la convocazione, da parte del Presidente Nazionale, di un Congresso Straordinario:

1. per iniziativa del Segretario Generale Nazionale;
2. su deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3 della Segreteria Nazionale;
3. su richiesta di almeno un terzo della somma dei Segretari Generali Provinciali delle sezioni, in regola con il pagamento delle quote, e dei Segretari Nazionali di Settore.
4. In nessun caso il congresso straordinario può avere finalità elettive se il Segretario Generale Nazionale non è stato sfiduciato a norma del presente Statuto e/o non ha dato le dimissioni. In tale circostanza, il Presidente Nazionale dovrà convocare il Congresso Straordinario non oltre sessanta giorni dalla relativa richiesta o deliberazione.

12. La comunicazione dell'ordine del giorno dei lavori è obbligatoria anche nella convocazione del Congresso straordinario e valgono i disposti dei commi 9 e 10, fatto salvo quanto diversamente disposto dal comma 11.

13. I Congressi Nazionali Organizzativi, i Congressi Nazionali Ordinari e gli eventuali Congressi Straordinari sono validi se risulta regolarmente iscritto, al controllo della Commissione Verifica Poteri, un numero di Sezioni e Settori rappresentanti almeno un terzo del totale degli iscritti alla FIMMG.

14. Il Congresso Nazionale procede all'elezione:

- a) Dell'Ufficio di Presidenza del Congresso composto da 2 membri da affiancare al Presidente del Sindacato.
- b) Della Commissione elettorale, nel caso che il Congresso sia ordinario e quindi elettivo o straordinario elettivo composta di 11 membri, la quale dirige le operazioni elettorali secondo quanto previsto nel Regolamento elettorale. La Commissione nomina tra i membri stessi un Responsabile Coordinatore e proclama gli eletti.

15. Il Congresso Nazionale Ordinario ha il compito di:

- a) Definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone.
- b) Eleggere il Presidente del Sindacato. Per l'elezione del Presidente del Sindacato le candidature devono essere presentate, alla Presidenza del Congresso, entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale. Le candidature debbono essere presentate con firma di almeno 25 Segretari Provinciali Generali e/o Segretari Nazionali di Settore, con le stesse modalità previste per il Segretario nazionale generale. Nel caso in cui vi siano più candidati, la votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto secondo quanto previsto dai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Viene eletto Presidente il candidato che ha raggiunto almeno il 50% dei voti espressi + 1. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale percentuale si procederà al ballottaggio tra due candidati che avranno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non si oppongano almeno 10 Segretari Provinciali Generali.



- c) Eleggere il Segretario Generale Nazionale ed i Componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale. Ogni candidato Segretario si presenta in una lista contenente i nominativi dei candidati all'Esecutivo, che formano la sua squadra e che devono essere in numero pari a quello delle cariche previste all'art 14. I voti di preferenza espressi per i candidati componenti l'Esecutivo, possono essere al massimo pari al numero delle cariche previste all'art. 14. Gli elettori possono esprimere la preferenza solo per i candidati appartenenti alla lista del Segretario votato. Le preferenze espresse nei confronti di candidati appartenenti a liste diverse da quella del segretario votato nella scheda o non presentati in nessuna lista sono considerate nulle, pur non invalidando la scheda. Per l'elezione, le candidature devono essere presentate, alla Presidenza del Congresso, entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale, sottoscritte con la firma di almeno 25 Segretari Provinciali generali e/o Segretari Nazionali di Settore. La votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto su unica scheda sulla quale i delegati indicano, oltre al nome del candidato Segretario, quello dei candidati componenti l'Esecutivo. Risultano eletti alla carica di Segretario Generale Nazionale ed all'Esecutivo nazionale i candidati della lista che ha raggiunto almeno il 50% dei voti espressi +1. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga tale percentuale si procederà al ballottaggio tra le due liste che avranno avuto il maggior numero di voti. Il Segretario Generale Nazionale eletto attribuisce, su base fiduciaria, tra gli eletti all'Esecutivo generale nazionale gli incarichi di cui all'art. 14.
- d) Eleggere 3 membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16) e 5 membri del Collegio dei Probiviri (art. 17); sono eleggibili a tale carica tutti gli iscritti da almeno cinque anni alla FIMMG, previa autocertificazione di detta ultima condizione.
- e) Per le elezioni del Collegio dei Revisori dei conti la votazione avverrà indicando su ogni scheda fino ad un massimo di 5 preferenze; i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti assumeranno la carica di membro effettivo, mentre i successivi due quella di membro supplente.
- f) Per il Collegio dei Probiviri ogni elettore potrà indicare fino ad un massimo di 5 preferenze e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti compongono il Collegio dei Probiviri insieme ai quattro rappresentanti dei Settori, eletti secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, lett. b).

16. Il Congresso Nazionale Organizzativo o il Congresso Straordinario ha il compito di:

- a) Definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone.
- b) Ratificare la nomina dei componenti l'Esecutivo sostituiti per malattia, dimissioni o sfiducia.
- c) Deliberare sulle modifiche dello Statuto.
- d) Deliberare sull'eventuale scioglimento del Sindacato o di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui.

17. La Commissione Verifica dei Poteri è composta dal Segretario Amministrativo Nazionale, che la presiede, dai Revisori dei Conti e dai membri del Collegio dei Probiviri presenti. La Commissione è validamente insediata se sono comunque presenti più della metà dei suoi componenti. In caso di assenza di oltre il 50% dei componenti, la Commissione verifica dei Poteri sarà composta dal Segretario Amministrativo Nazionale più i 5 iscritti più anziani presenti al momento dell'insediamento della stessa, purché delegati. La Commissione Verifica poteri si insedia il giorno precedente l'apertura ufficiale del Congresso.

18. Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono assunte di norma con voto palese a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso ad eccezione di quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 16, per il quale si richiede un numero dei voti pari ai 2/3 di quelli rappresentati



al Congresso, di norma con voto palese. Il voto segreto va richiesto dalla metà più uno dei voti rappresentati al Congresso.

Articolo 9 - Il Presidente del Sindacato

1. Presidente del Sindacato ha le seguenti funzioni:

1. È garante dello Statuto e vigila sulla sua univoca applicazione, dirimendo ogni questione interpretativa e di coordinamento anche con norme regolamentari subordinate.
2. Convoca e presiede il Congresso Nazionale. In tale sede in caso di impedimento è sostituito da un delegato dell'Ufficio di Presidenza eletto dal Congresso.
3. Convoca e presiede i Consigli Nazionali Generali e di Settore e la Segreteria Generale Nazionale.
4. Partecipa a pieno titolo alla Segreteria Generale Nazionale e di Settore, all'Esecutivo Generale Nazionale e agli Esecutivi Nazionali di Settore.
5. È membro della delegazione trattante il rinnovo dell'ACN di cui certifica, tramite sottoscrizione, esclusivamente la corrispondenza ai criteri di rappresentatività dell'associazione declinati nell'art. 1 dello Statuto.
6. Può coordinarsi col Segretario Generale Nazionale, su suo esplicito mandato, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 6 del presente Statuto.
7. Deferisce, dopo aver vagliato accuse e prove, al Presidente del Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal recepimento della documentazione, un Membro di un Organo Direttivo segnalatogli come inadempiente a norma del vigente statuto.
8. Si attiva previo parere della Segreteria nazionale direttamente o tramite proprio delegato per favorire la soluzione di situazioni di criticità e/o di conflitto insorte all'interno di una sezione o di un Settore derivanti da omissioni o violazioni delle norme statutarie, tali da recare pregiudizio al regolare funzionamento della Sezione o del Settore, danni agli interessi degli iscritti ed all'immagine del sindacato. Tutto ciò finalizzato al ripristino della normalità, nel tentativo di evitare l'avvio per le procedure di cui all'art. 12.

Articolo 10 - Il Segretario Generale Nazionale

1. Il Segretario Generale Nazionale ha la rappresentanza legale e giuridica del Sindacato compresi tutti i Settori che ne fanno parte. Dispone della firma sociale e provvede ad ogni altra incombenza prevista dal precedente articolo 6.

2. Il Segretario Generale Nazionale può delegare in tutto o in parte ai Segretari Nazionali di Settore la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.


3. I Segretari Nazionali dei Settori sopra citati, partecipano attivamente alle trattative in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti nazionali, inerenti i settori, in accordo col Segretario Generale Nazionale fino alla firma congiunta dei medesimi.

4. Il Segretario Generale Nazionale nomina, fra i Vice Segretari Nazionali Generali, un Vicario, cui può delegare in tutto o in parte i propri poteri, e che, in caso di impedimento, lo surrognerà.

5. Il Segretario Generale Nazionale nomina, con approvazione del Consiglio Nazionale, un nuovo componente l'Esecutivo, in sostituzione di altro decaduto per dimissioni, impedimento, sfiducia del Consiglio Nazionale. La nomina del sostituto, dovrà in ogni caso essere ratificata dal primo Congresso Nazionale successivo.

6. Il Segretario Generale Nazionale può invitare all'Esecutivo, alla Segreteria Nazionale e al Consiglio Nazionale esperti in problematiche di specifico interesse del Sindacato.

7. Il Segretario Generale Nazionale è l'interprete e l'esecutore ultimo, anche mediante il potere di firma che gli compete, della linea politica del Sindacato. Attua le varie decisioni elaborate con





l'Esecutivo e la Segreteria Nazionale secondo gli indirizzi programmatici ed applicativi del Congresso e del Consiglio nazionale.

8. Il Segretario Generale Nazionale firma l'ACN o altri Accordi o Convenzioni con soggetti terzi al Sindacato e che impegnano tutta la categoria, previa approvazione di massima dei contenuti qualificanti in Segreteria nazionale ed in Consiglio Nazionale, al quale compete comunque la definitiva delibera di ratifica.

TITOLO III Organi nazionali

Articolo 11 - Il Consiglio Generale Nazionale - Composizione

1. Dopo il Congresso nazionale è il massimo organo nazionale deliberante ed è presieduto dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato.

2. È composto da:

- a) il Presidente del Sindacato;
- b) il Segretario Generale Nazionale;
- c) i componenti l'Esecutivo Generale Nazionale;
- d) i Segretari Nazionali dei Settori ed i vicesegretari;
- e) i Segretari Generali Regionali, che possono delegare un loro rappresentante purché membro dell'Esecutivo Generale Regionale;
- f) i Segretari Generali delle Sezioni Provinciali, che possono delegare un loro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale;
- g) i Revisori dei Conti Nazionali e i Proviviri nazionali, senza diritto al voto.

3. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale, a condizione di essere ancora iscritti al Sindacato, gli ex - Presidenti e gli ex - Segretari Generali Nazionali, gli ex Segretari Nazionali di Settore.

4. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale, se iscritti alla FIMMG, il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO.

Articolo 12 - Il Consiglio Generale Nazionale - Funzioni e prerogative

1. Il Consiglio Nazionale, in aderenza agli indirizzi congressuali, è l'organo direttivo, di guida e rappresentanza del Sindacato.

2. Il Consiglio Nazionale:

- a) discute e delibera sulla politica generale del Sindacato e sulle questioni ad esso proposte dai suoi componenti;
- b) determina l'ammontare delle quote associative nazionali;
- c) approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'esercizio successivo;
- d) decide i criteri dei rimborsi e l'entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Sindacato;
- e) approva la nomina dei componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale nei casi previsti al precedente articolo 10, n. 4 e 5;
- f) designa, su proposta del Segretario Generale Nazionale, i candidati nazionali dell'Assistenza Primaria e della Continuità assistenziale o Emergenza Sanitaria per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché i candidati nazionali in tutti gli organi elettivi per la medicina generale necessari;
- g) approva tutti i regolamenti ritenuti necessari;





- h) dispone il commissariamento delle Sezioni Provinciali Generali e/o dei singoli Settori; delle Federazioni Regionali Generali e/o dei Singoli Settori; dei Settori Nazionali, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto;
- i) discute e delibera documenti di indirizzo per le iniziative di politica economico - gestionale delle Società partecipate.

3. Il Consiglio Nazionale può esprimere, se presente i rappresentanti di almeno i 2/3 degli iscritti, con la maggioranza del 50% dei voti rappresentati + 1, la propria sfiducia nei confronti del Segretario Generale Nazionale, che decade immediatamente dalla carica insieme all'intero Esecutivo, garantendo il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. In tal caso, il Presidente ha l'obbligo di convocare al massimo entro sessanta giorni un Congresso Nazionale Straordinario, con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Segretario e dell'Esecutivo.

4. Il Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza prevista per il Segretario Generale Nazionale può esprimere la propria sfiducia nei riguardi del Presidente, che decade immediatamente dalla carica, garantendo il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Il Segretario Nazionale generale in caso di vacanza per malattia, dimissioni o sfiducia del Presidente, affida il compito di Presidente pro tempore al più anziano delle Segreteria, che convocherà apposito Congresso straordinario per la elezione di un nuovo Presidente, entro il termine di 60 gg.


5. Il Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza prevista per il Segretario Generale Nazionale può esprimere la propria sfiducia nei riguardi di un membro dell'Esecutivo che decade immediatamente. La sua sostituzione avviene secondo i dettami dell'art. 10 comma 5.

6. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori. Qualora una Sezione o un Settore dimostrino di essere nella palese incapacità di funzionare il Consiglio Nazionale può nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione.

7. Il Commissario indicato al precedente comma avrà poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale entro il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della situazione, il Commissario riferirà al Consiglio Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti ed esperite le indagini ritenute necessarie, potrà decidere lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione o del Settore interessato e la nomina di un Commissario incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività e di imparzialità, entro il termine massimo di sei mesi, a partire dal giorno del ricevimento dell'incarico.

8. Qualora negli organismi direttivi di Sezione Provinciale, Federazione Regionale o di un Settore si manifestino dei contrasti tali da determinare una impossibilità a funzionare, o che minaccino in modo evidente la compattezza della Sezione o del Settore stessi, il Consiglio Nazionale potrà usare la procedura prevista al precedente punto 6.

9. Il Consiglio Nazionale, quando gli organismi direttivi di una Sezione Provinciale, di una Federazione Regionale o di un Settore Nazionale assumano, al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato e che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, ovvero assumano posizioni comunque ritenute inconciliabili con la politica sindacale deliberata dagli Organi Statutari, dopo aver esperito tutte le indagini ritenute necessarie, potrà deliberare il commissariamento della Sezione, della Federazione o del Settore e la nomina di un Commissario che avrà sei mesi di tempo per ripristinare, con specifico mandato, la normalità statutaria. Entro la scadenza del detto termine, il Commissario dovrà indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività ed imparzialità.





10. Ai Commissari di cui ai commi precedenti sono attribuite tutte le funzioni in capo al Segretario Provinciale, al Segretario Regionale o al Segretario di Settore, ivi compresa la possibilità di nominare collaboratori che rappresentino la FIMMG anche nei rapporti con le sedi istituzionali.

11. Avverso la delibera che dispone il Commissariamento della Sezione Provinciale, della Federazione Regionale o del Settore, i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, della Federazione o dei Settori oggetto del provvedimento o i singoli iscritti degli stessi, devono ricorrere, in via esclusiva, al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il perentorio termine di giorni trenta dal ricevimento presso la sede di appartenenza della comunicazione di adozione della delibera di commissariamento. La proposizione del ricorso, che dovrà essere discusso nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento attuativo, non sospende l'esecutorietà della delibera.

Articolo 13 - Il Consiglio Generale Nazionale - Criteri operativi

1. Il Consiglio Generale Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente per iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali in regola con il versamento delle quote.

2. Nel Consiglio Generale Nazionale si vota normalmente per alzata di mano dei presenti. Il voto può altresì essere espresso, in modo palese o segreto, per peso elettorale dei componenti il Consiglio Nazionale, secondo le indicazioni di cui al successivo comma 3. Nel caso in cui la mozione riguardi singole persone si vota in urna con voto segreto.

3. Nel caso in cui almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto lo richieda il Consiglio Generale Nazionale vota nel seguente modo: ciascun componente ha diritto a un voto; i Segretari Provinciali Generali e i Segretari Nazionali di Settore o i loro delegati hanno diritto, inoltre, a un numero di voti calcolati con i criteri del precedente art. 8 punti 4 e 5; le singole Sezioni Provinciali possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia, con la limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Generale Nazionale non può avere più di due deleghe mentre il rappresentante regionale può avere la delega di parte o di tutte le Province della propria Regione. Il voto così espresso sarà segreto e in urna qualora la metà più uno dei presenti si esprima in tal senso.

4. Le riunioni del Consiglio Generale Nazionale sono valide in prima convocazione se presenti la metà più una delle Sezioni Provinciali e/o dei Settori Nazionali che rappresentino la metà più uno degli iscritti.


5. La riunione è valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni Provinciali e/o dei Settori Nazionali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

Articolo 14 - L'Esecutivo Generale Nazionale

1. L'Esecutivo Generale Nazionale è l'organo operativo, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle delibere e determinazioni del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale.

2. L'Esecutivo Generale Nazionale è composto da:

- a) il Presidente Nazionale
- b) il Segretario Generale Nazionale
- c) quattro Vice Segretari Generali Nazionali, di cui uno Vicario
- d) il Segretario Generale Amministrativo (Tesoriere)
- e) il Segretario Generale Organizzativo





3. Il Segretario Generale Nazionale ha facoltà di nominare un proprio segretario, che partecipa all'esecutivo nazionale senza diritto di voto.

4. Il Segretario Generale Amministrativo assume le funzioni di Tesoriere ed amministra i fondi ed il patrimonio del Sindacato ed è responsabile della cassa; provvede alla riscossione delle entrate dovute ed è responsabile dei pagamenti e della loro legittimità. Predisponde il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo.

5 L'Esecutivo Generale Nazionale assume le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Generale Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Sindacato nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale.

Articolo 15 - La Segreteria Nazionale Generale

1. La Segreteria Nazionale Generale è composta da:

- a) Esecutivo Generale Nazionale
- b) Segretari Nazionali di Settore che in caso di impedimento temporaneo possono essere sostituiti da un vicesegretario, con delega specifica.
- c) Segretari Generali Regionali, che in caso di impedimento temporaneo possono essere sostituiti, con delega specifica, da un vice segretario o da un componente dell'Esecutivo regionale.
- d) Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, se iscritti alla FIMMG.

2 La Segreteria Generale Nazionale è convocata dal Presidente su richiesta del Segretario Generale Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dell'insieme dei componenti di cui al punto 1, lettere b) e c) del presente articolo.

3. La Segreteria Generale Nazionale esercita in via esclusiva i seguenti compiti:

- Elaborazione della linea politica del Sindacato ed in particolare della piattaforma contrattuale, in aderenza agli indirizzi congressuali e del Consiglio Nazionale
- Approvare gli Statuti delle Sezioni Regionali e Provinciali Generali e di Settore e le loro modifiche, sulla base del giudizio di congruità con il presente Statuto
- Deliberare le nomine agli organismi controllati e partecipati della FIMMG che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale
- Monitorare e verificare l'attività dei suddetti organismi
- Svolgere funzione di coordinamento con i Settori
- Proporre al Consiglio Nazionale, per la successiva approvazione, i regolamenti previsti dal presente Statuto
- Individuare, su proposta del Segretario Generale Nazionale, specifici ambiti operativi che verranno affidati ad uno o più responsabili, che saranno invitati dal Segretario Generale Nazionale, quando lo riterrà opportuno, a partecipare ai lavori della Segreteria Nazionale.

Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. È costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale a norma dell'art. 8, punto 15, lett d) ed e).

2. Alla prima riunione successiva alla nomina i tre membri effettivi eleggono, al loro interno, il Presidente del Collegio.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare la regolarità finanziaria dell'amministrazione e della contabilità del Sindacato e la consistenza di cassa. Per





l'espletamento dei propri compiti, il Collegio dei Revisori dei Conti può esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione finanziaria.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sull'esame del rendiconto consuntivo entro 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

5. Un membro effettivo può essere sostituito, in ogni occasione, da uno dei due membri supplenti con priorità per quello più anziano.

6. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro effettivo, il Consiglio Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con uno dei due membri supplenti.

Articolo 17 - Il Collegio dei Probiviri

1. È composto da 9 membri, cinque eletti dal Congresso Nazionale Ordinario e quattro, in rappresentanza dei Settori, eletti secondo le modalità previste dall'art. 21, punto 2, lett. b).

2. Entro 8 giorni dalla sua elezione il Collegio dei Probiviri eleggerà nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

3. Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esaminare ed a giudicare, in unico grado, tutti i comportamenti ritenuti contrari al presente Statuto, o comunque contrari agli interessi e alla politica della FIMMG, eventualmente commessi dagli iscritti componenti la Segreteria Nazionale, Generale e dei Settori, il Consiglio Nazionale, Generale e dei Settori le Segreterie e i Consigli Regionali Generali e dei Settori e dagli iscritti che ricoprono la carica di componente del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali, Generali e dei Settori applicando le relative sanzioni.

4. Le sanzioni comminabili sono:

- ammonizione,
- biasimo scritto,
- destituzione dalla carica,
- sospensione da uno a sei mesi dalla facoltà di esercizio di iscritto,
- espulsione dal Sindacato.

In caso venga comminata l'espulsione dal Sindacato, il soggetto colpito dal provvedimento non potrà richiedere di essere nuovamente iscritto prima che siano trascorsi due anni dalla data della pronuncia.

5. Il Collegio dei Probiviri esamina, in secondo grado, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati dall'analogo organo provinciale, la cui efficacia rimane sospesa fino alla pronuncia nel merito del ricorso, che dovrà avvenire entro 90 gg. dalla data di ricevimento del ricorso.

6. Il Collegio dei Probiviri è altresì investito dei ricorsi presentati dai componenti dei Consigli Direttivi o degli iscritti la cui Sezione Provinciale o Settore Nazionale sia stata commissariata, secondo quanto previsto dal precedente art. 12, punto 11 e dei ricorsi avverso la regolarità delle elezioni svolte presso le Sezioni Provinciali.

7. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni del Collegio o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il Consiglio Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti per il Collegio.



8. Le procedure e le modalità necessarie per instaurare, discutere e decidere il procedimento disciplinare verranno stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale Nazionale.

Articolo 18 - Durata delle Cariche

1. Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto durano quattro anni dalla rispettiva elezione. Tre assenze consecutive e ingiustificate alle riunioni degli organismi ai quali si è eletti, comportano la decadenza da qualsiasi carica elettiva. Il Segretario Generale Nazionale non può ricoprire tale carica per più di due mandati quadriennali consecutivi.

Articolo 19 - Quote ed Elenchi degli Iscritti

1. La quota nazionale per ciascun iscritto viene stabilita dal Consiglio Nazionale generale e consiste in un contributo percentuale calcolato su una quota fissa dei compensi percepiti a seconda del settore di appartenenza e del sistema di retribuzione con modalità definite nel Regolamento. Fanno eccezione gli iscritti pensionati e ed i Medici in formazione di cui art. 3 comma 2 lettera a), per i quali è prevista una quota fissa annuale.

2. L'entità della quota percentuale di cui al comma precedente è stabilita dal Consiglio Generale Nazionale.

3. La quota nazionale può essere versata dalle Sezioni Provinciali con due alternative diverse modalità:

- a) affidando al Segretario Amministrativo Nazionale Generale l'incarico di dare alle Aziende sanitarie, che operano le trattenute, specifico mandato di pagamento diretto delle stesse alla Tesoreria nazionale;
- b) provvedendo in proprio al periodico versamento dell'importo alla Tesoreria Nazionale. In questo secondo caso, i versamenti dovranno essere accompagnati da idonea documentazione probatoria della correttezza del prelievo della quota associativa.

4. Le quote relative ad attività di Assistenza primaria saranno rimosse dal Segretario Amministrativo Generale Nazionale, mentre quelle relative alle attività svolte negli altri Settori sono rimosse dai rispettivi Segretari Amministrativi Nazionali di Settore.

5. Nel caso in cui le Sezioni optino per la riscossione della quota ed il successivo versamento alla Tesoreria nazionale, tali versamenti devono essere effettuati entro i 60 giorni successivi alla corresponsione delle quote o con frequenza concordata con il Segretario Amministrativo Generale Nazionale e approvata dall'Esecutivo Nazionale Generale.

6. Le Sezioni Provinciali che avranno optato per il pagamento diretto e al momento del voto risultassero morose non hanno diritto al voto nelle assemblee nazionali e regionali.

7. I Settori Nazionali contribuiscono alle spese generali del Sindacato con un contributo percentuale alle entrate di loro competenza determinate dal punto 1 del presente articolo. L'entità della percentuale è stabilita dal Consiglio Nazionale Generale su proposta concertata fra il Segretario Amministrativo Generale Nazionale e i Segretari Nazionali dei Settori.

8. La quota dovuta dall'iscritto alle Sezioni Provinciali è determinata, ad eccezione di medici in formazione e dei pensionati, in misura percentuale. Le Sezioni provinciali potranno, in aggiunta, prevedere una quota fissa per iscritto.

9. La quota dovuta dalle Sezioni Provinciali alle Federazioni Regionali è determinata in misura percentuale.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo verranno definite da apposito regolamento approvato ai sensi statutari.



TITOLO IV Organi nazionali di Settore

Articolo 20 - Il Consiglio Nazionale di Settore - Composizione

1. È il massimo organo nazionale deliberante del Settore ed è presieduto dal Presidente del Sindacato o dal Presidente Nazionale di settore, ove previsto.

2. È composto da:

- a) il Presidente del Sindacato ed il Presidente Nazionale di Settore, ove previsto
- b) il Segretario Nazionale del Settore;
- c) i componenti l'Esecutivo Nazionale del Settore;
- d) i Segretari Regionali del Settore, che possono delegare un loro rappresentante purché membro dell'Esecutivo Regionale di Settore;
- e) i Segretari delle Sezioni Provinciali di Settore, che possono delegare un loro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale;
- f) il componente del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui all'art. 17 comma 1 eletto ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera b, senza diritto di voto.

Articolo 21 - Il Consiglio Nazionale di Settore - Funzioni e prerogative

1. Il Consiglio Nazionale di Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali, è l'organo direttivo, di guida e rappresentanza del Settore.

2. Il Consiglio Nazionale:

- a) discute e delibera sulla politica generale del Settore;
- b) elegge, nel corso del Congresso Nazionale ordinario o straordinario elettivo, il Segretario Nazionale di Settore, l'Esecutivo Nazionale di Settore ed un componente del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui all'art. 17 punto 1, con le modalità e i criteri previsti all'art. 8 punti 4 e 6, e quanto previsto per i Settori dal Regolamento Elettorale;
- c) elegge i delegati al Congresso nazionale;
- d) approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'esercizio successivo;
- e) decide i criteri dei rimborsi e l'entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Settore;


3. Il Consiglio Nazionale, nei casi ritenuti necessari, può esprimere, con la maggioranza del 50% dei voti rappresentati più uno, la propria sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale di Settore; in tal caso, il Presidente ha l'obbligo di convocare un Consiglio Nazionale Straordinario, con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Segretario e dell'Esecutivo.

4. Con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, il Consiglio Nazionale di Settore potrà esprimere la sfiducia nei confronti di singoli componenti l'Esecutivo di Settore; in tal caso, il Presidente ha l'obbligo di convocare un Consiglio Nazionale Straordinario, con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Componente l'Esecutivo.

Articolo 22 - Il Consiglio Nazionale di Settore - Criteri operativi

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale o del Presidente nazionale di settore, ove previsto per iniziativa del Segretario Nazionale di Settore o su deliberazione della Segreteria Generale Nazionale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali di Settore in regola con il versamento delle quote.

2. Nel Consiglio Nazionale di Settore si vota normalmente per alzata di mano dei presenti. Nel caso in cui la mozione riguardi singole persone si vota in urna con voto segreto.





3. Nel caso in cui almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto lo richieda il Consiglio Nazionale di settore vota nel seguente modo: ciascun componente ha diritto a un voto; i Segretari Provinciali di Settore o i loro delegati hanno diritto, inoltre, a un numero di voti calcolati con i criteri del precedente art. 8 punto 4. Le singole Sezioni Provinciali possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale di Settore o da rappresentanti di altra Provincia, con la limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Nazionale non può avere più di due deleghe mentre il rappresentante regionale può avere la delega di parte o di tutte le Province della propria Regione. Il voto così espresso sarà segreto e in urna qualora la metà più uno dei presenti si esprima in tal senso.

4. Le riunioni del Consiglio Nazionale di Settore sono valide in prima convocazione se presenti la metà più una delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino la metà più uno degli iscritti.

5. La riunione è valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

Articolo 23 - La Segreteria Nazionale e l'Esecutivo Nazionale di Settore

1. Il Consiglio Nazionale di Settore è convocato, in seduta elettiva, ogni 4 anni, contestualmente al Congresso Nazionale Ordinario, dal Presidente del Sindacato e procede alla elezione dell'Esecutivo Nazionale di Settore composto dal Presidente e dai seguenti membri eletti:

- a) Il Presidente Nazionale di Settore, ove previsto;
- b) Il Segretario Nazionale di Settore;
- c) Due Vice Segretari Nazionali di settore, di cui uno Vicario su indicazione del Segretario Nazionale di Settore;
- d) Il Segretario con funzioni amministrative (tesoriere) ed il Segretario con funzioni organizzative
- e) Un componente del Collegio Nazionale dei Probiviri

2. Ciascun Segretario Nazionale di Settore può invitare alle riunioni della propria Segreteria Nazionale i Segretari Nazionali degli altri Settori.

3. La Segreteria Nazionale di Settore è costituita dai componenti l'Esecutivo di Settore e dai Segretari Regionali in carica dei rispettivi Settori.

4. Fa parte di diritto della Segreteria Nazionale di Settore il Segretario Generale Nazionale.

5. È in facoltà della Segreteria Nazionale di Settore individuare specifici ambiti operativi che verranno affidati ad uno o più responsabili di Settore che possono essere membri del Consiglio Nazionale di Settore o membri cooptati per particolare competenza tecnica.

6. È in facoltà del Segretario Nazionale di Settore nominare un proprio Segretario che fa parte dell'Esecutivo senza diritto di voto.

7. L'Esecutivo Nazionale di Settore è l'organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali, della Segreteria Nazionale Generale e del Consiglio Nazionale di Settore.

8. Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato sono assunte dall'Esecutivo di Settore nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale di Settore.

9. Ogni anno il Segretario Amministrativo (Tesoriere) è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale una dichiarazione della avvenuta riunione del Consiglio nella quale è stato approvato il rendiconto consuntivo.



Articolo 24 - Il Segretario Nazionale di Settore

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 in materia di poteri del Segretario Generale Nazionale, il Segretario Nazionale di Settore ha la rappresentanza del Settore della FIMMG e coordina l'attività della Segreteria Nazionale di Settore. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Segretario Nazionale di Settore, a cui il Segretario Nazionale di Settore può delegare di volta in volta parte delle sue funzioni.

2. Il Segretario Nazionale di Settore dispone della firma sociale secondo quanto previsto all'art. 10, punto 2.

SECONDA PARTE

TITOLO V

Gli organi periferici della Federazione La Federazione Regionale FIMMG

Articolo 25 - Il Segretario Generale Regionale

1. Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono a livello Regionale. Dispone della firma sociale.

2. Il Segretario Generale Regionale delega ai Segretari Regionali dei Settori, la firma sociale per gli affari correnti inerenti il Settore di competenza.

3. Il Segretario Generale Regionale dispone in proprio della firma in occasione della stipula delle convenzioni e/o dei contratti regionali, ma i Segretari Regionali dei Settori partecipano attivamente alle trattative per la stipula di tali accordi. Per procedere alla sottoscrizione degli accordi inerenti i settori è obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Regionali dei Settori sopra citati.

Articolo 26 - L'Assemblea Regionale Generale

1. L'assemblea Regionale Generale è costituita dai Consiglieri Regionali e da tutti i componenti dei Consigli provinciali di tutte le province di ciascun Settore. In caso di votazione ciascuna sezione provinciale esprime un numero di voti calcolato con lo stesso criterio previsto dall'art. 8 del presente statuto.

2. L'Assemblea Regionale Generale cura l'informazione sullo stato di attuazione degli accordi a livello regionale. Si riunisce sempre su convocazione del Segretario Generale Regionale sia in seduta ordinaria che straordinaria, su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale Generale o di un terzo dei membri dell'Assemblea.

3. L'Assemblea Regionale delibera sulle modifiche dello Statuto Regionale che dovranno essere sottoposte al parere e all'approvazione della Segreteria Nazionale, come previsto dagli artt. 5 e 15 del presente Statuto.

4. L'Assemblea Regionale Generale elegge, ove previsto, il Presidente Regionale Generale.

Articolo 27 - Il Consiglio Regionale Generale

1. Il Consiglio Regionale Generale è espressione delle Sezioni Provinciali e dei Settori Regionali.

2. Esso è composto da:

- 7 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 3;
- 11 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 5;
- 15 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 8;





d) 21 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è 9 o superiore.

3. Ogni quattro anni, o anche anticipatamente se in prossimità del rinnovo delle cariche elettive regionali, il Segretario Regionale Generale, su indicazione del Consiglio Regionale Generale e sulla base dei dati sul numero degli iscritti di ciascuna sezione provinciale forniti dalla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale, comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale Generale.

4. L'indicazione di cui sopra avverrà seguendo i sotto elencati criteri:

- a) ogni Sezione Provinciale dovrà essere rappresentata almeno da un Consigliere, in questo caso sarà il Segretario della Sezione o un suo delegato;
- b) ogni Sezione Provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale con più della metà dei componenti il Consiglio stesso, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due sole Sezioni Provinciali. I membri di diritto previsti al successivo punto 5 prima parte, in ogni caso, non vengono computati quali rappresentanti della provincia di appartenenza.
- c) il numero complessivo dei Medici iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione sarà diviso, rispettivamente, per 7, per 11, per 15 o per 21, secondo quanto stabilito nel 2° comma del presente articolo; tale numero sarà definito dalla somma delle medie aritmetiche degli iscritti, nell'ultimo quadriennio, alle sezioni provinciali in regola con il versamento delle quote sociali alla tesoreria nazionale in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 8 comma 7 della prima parte del presente Statuto;
- d) il quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore della media dell'ultimo quadriennio dei Medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale, come normato al precedente punto 3. L'ulteriore quoziente determinerà il numero dei Consiglieri che ciascuna Sezione Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Regionale. Qualora con le operazioni, di cui alle lettere precedenti, non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno assegnati alle Sezioni con maggiori resti;
- e) i Consiglieri da eleggere nel Consiglio Regionale Generale debbono comunque essere Consiglieri delle rispettive Sezioni Provinciali;
- f) Nelle regioni in cui sia presente un'unica Sezione Provinciale o un'unica Provincia, il Consiglio Regionale Generale sarà coincidente con il consiglio della Sezione Provinciale.

5. Fanno parte a pieno titolo del Consiglio Regionale Generale i Segretari Regionali di Settore della Regione stessa. Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale Generale, senza diritto di voto, i membri della relativa Regione eletti alle cariche nazionali.

6. Il Consiglio Regionale Generale elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Segretario Generale Regionale, uno o più Vice Segretari Regionali di cui uno Vicario, e un Segretario Amministrativo (Tesoriere) che costituiscono l'Esecutivo Regionale, e tre Revisori dei Conti più un supplente.

7. Il Segretario Generale Regionale deve essere candidato da almeno un terzo dei Consiglieri Regionali. Può essere candidato ed eletto a Segretario Generale Regionale, un Componente del Consiglio Generale Regionale.

8. Nel Consiglio Regionale Generale le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti. Normalmente si vota per alzata di mano. Quando la decisione riguarda singoli nominativi il voto deve essere segreto ed espresso in urna.



9. Il Consiglio Regionale Generale può prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti di altre associazioni di medici di medicina generale regionali, purché iscritti alla FIMMG.

10. Il Consiglio Regionale Generale cura:

- a) l'attuazione della politica sindacale a livello regionale secondo le linee programmatiche nazionali e stipula gli accordi demandati dall'ACN a livello di trattativa regionale;
- b) l'organizzazione delle Sezioni nelle Province ove non siano costituite in coerenza con quanto disposto all'art. 34 comma 1;
- c) il coordinamento delle iniziative sindacali nazionali e provinciali a livello regionale;
- d) la designazione dei rappresentanti in seno agli Organi Regionali;
- e) i rapporti con la Regione per quanto attiene alle iniziative o attività in materia sanitaria e con la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici;
- f) la designazione, su proposta del Segretario Generale Regionale, del candidato regionale per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché dei candidati regionali in tutti gli organi elettivi per la medicina generale che vengano previsti dall'attuale e dagli eventuali futuri statuti dell'Ente;
- g) l'approvazione del rendiconto consuntivo e degli indirizzi preventivi di spesa annuali;
- h) l'informazione della categoria anche attraverso l'attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione Regionale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Regionale nomina il direttore responsabile;
- i) la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all'art. 2 punto 1 lettera a) del presente statuto, anche in specifico raccordo con analoghi organismi di livello nazionale. Per esempio, per l'attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di attività di centro studi e ricerche, di attività di formazione professionale, di iniziative di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici - attivati sulla base di specifici regolamenti - il Consiglio Regionale potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

11. Per l'attività editoriale il Consiglio Regionale potrà autorizzare il ricorso all'opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì autorizzare la raccolta di pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale raccolta a terzi.

12. Le riunioni del Consiglio regionale possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni provinciali.

13. Il Consiglio Regionale Generale, presieduto e convocato dal Segretario Generale Regionale - o su delega dal Vice Segretario regionale Vicario - si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale ed ogni qualvolta l'Esecutivo regionale lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri regionali.

14. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 28 - L'Esecutivo Generale Regionale

1. L'Esecutivo Generale Regionale resta in carica quattro anni. La sede è nella città in cui risiede l'Assessorato Regionale alla Sanità salvo casi particolari che verranno decisi dal Consiglio Regionale.



2. Il Vice Segretario Generale Regionale Vicario sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Generale Regionale in caso di sua assenza o impedimento e collabora con lo stesso all'attuazione dei deliberati del Consiglio Generale Regionale e disimpegna le funzioni ad esso delegate dal Segretario Regionale.

3. Il Tesoriere regionale dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e ne cura l'amministrazione. L'ammontare e modalità di versamento della quota verranno deliberate dal Consiglio Regionale.

4. Ogni anno il Tesoriere regionale è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale una dichiarazione dell'avvenuta riunione del Consiglio nella quale è stato approvato il rendiconto consuntivo.

Articolo 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei conti in numero di tre più un supplente sono eletti dal Consiglio Generale Regionale a scrutinio segreto contemporaneamente all'Esecutivo Generale Regionale e con le stesse modalità.

2. I Revisori dei conti hanno il compito di esaminare e verificare i documenti contabili, la legittimità delle spese sostenute, la consistenza di cassa e qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.

Organi Regionali di Settore

Articolo 30 - L'Assemblea Regionale di Settore

1. L'Assemblea Regionale di Settore è costituita dai Segretari e Vice Segretari Provinciali del Settore o loro delegati purché membri del Consiglio Direttivo Provinciale, dai Fiduciari ASL del settore, dai responsabili di Distretto e dai membri del Consiglio Regionale del Settore. All'assemblea regionale di settore possono partecipare i Segretari Regionali Generali.

2. Cura l'informazione sullo stato di attuazione degli accordi a livello regionale. Si riunisce sempre su convocazione del Segretario Regionale di Settore sia in seduta ordinaria che straordinaria, su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale o di un terzo dei membri dell'Assemblea.

3. L'Assemblea Regionale delibera sulle modifiche dello Statuto Regionale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all'art. 5 della prima parte del presente Statuto.

Articolo 31 - Il Consiglio Regionale di Settore


1. Il Consiglio Regionale di Settore è espressione delle Sezioni Provinciali di Settore.

2. Il Consiglio Regionale di Settore può essere costituito quando nella Regione siano presenti un numero di iscritti al Settore stesso, uguale o superiore al numero delle province moltiplicato 5.

3. Esso è composto da:

- 7 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 3;
- 11 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 5;
- 15 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 8;
- 21 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è 9 o superiore.

4. Ogni quattro anni, o anche anticipatamente se in prossimità del rinnovo delle cariche elettive regionali, il Segretario Regionale di Settore, su indicazione del Consiglio Regionale





comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale di Settore.

5. L'indicazione di cui sopra avverrà seguendo i sotto elencati criteri:

- a) ogni Sezione Provinciale dovrà essere rappresentata almeno da un Consigliere, in questo caso sarà il Segretario della Sezione o un Consigliere suo delegato;
- b) ogni Sezione Provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale di Settore con più della metà dei componenti il Consiglio stesso, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due sole Sezioni Provinciali;
- c) il numero complessivo dei Medici iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione sarà diviso, rispettivamente, per 7, per 11, per 15 o per 21, secondo quanto stabilito nel 2° comma del presente articolo; tale numero sarà definito dalla somma delle medie aritmetiche degli iscritti, nell'ultimo triennio, alle sezioni provinciali in regola con il versamento delle quote sociali alla Tesoreria nazionale in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 8 comma 7 della prima parte del presente Statuto;
- d) il quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore della media dell'ultimo triennio dei Medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale, come normato al precedente punto 3. L'ulteriore quoziente determinerà il numero dei Consiglieri che ciascuna Sezione Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Regionale di Settore;
- e) qualora con le operazioni, di cui alle lettere precedenti, non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno assegnati alle Sezioni con maggiori resti;
- f) i Consiglieri da eleggere nel Consiglio Regionale di Settore debbono comunque essere Consiglieri delle rispettive Sezioni Provinciali;
- g) per la Valle d'Aosta il Consiglio Regionale di Settore sarà composto dai Consiglieri della Sezione Provinciale.

6. Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale di Settore i membri della relativa Regione eletti alle cariche nazionali con diritto di voto solo se non alterano il rapporto previsto al comma 5, lettera b), dando priorità al più alto in grado.

7. Il Consiglio Regionale di Settore elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta al suo interno un Segretario Regionale di Settore un Vice Segretario Regionale di Settore e un Segretario Amministrativo (Tesoriere) che costituiscono l'Esecutivo Regionale e tre Revisori dei Conti più un supplente.

8. Nel Consiglio Regionale di Settore le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti. Normalmente si vota per alzata di mano. Quando la decisione riguarda singoli nominativi il voto deve essere segreto ed espresso in urna.

9. Il Consiglio regionale di Settore può prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti di altre associazioni di medici di medicina generale regionali, purché iscritti alla FIMMG.

10. Il Consiglio Regionale di Settore cura:

- a) l'attuazione della politica sindacale a livello regionale secondo le linee programmatiche nazionali e stipula gli accordi demandati dall'ACN a livello di trattativa regionale;
- b) l'organizzazione delle Sezioni nelle province ove non siano costituite;
- c) il coordinamento delle iniziative sindacali nazionali e provinciali a livello regionale;
- d) approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi preventivi di spesa annuali.





- e) informa la categoria anche attraverso l'attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione Regionale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Regionale nomina il direttore responsabile;
- f) promuove tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all'art. 2 punto 1 lettera a) del presente Statuto. Per esempio, per l'attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici - attivati sulla base di specifici regolamenti - il Consiglio Regionale potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

11. Per l'attività editoriale il Consiglio Regionale potrà autorizzare il ricorso all'opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì autorizzare la raccolta di pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale raccolta a terzi.

12. Le riunioni del Consiglio regionale possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni provinciali.

13. Il Consiglio regionale di Settore è presieduto e convocato dal Segretario regionale di Settore o su delega dal Vice Segretario regionale, si riunisce di norma ogni quadrimestre e ogni qualvolta la segreteria regionale lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Segretari provinciali.

14. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 32 - L'Esecutivo Regionale di Settore

1. L'Esecutivo Regionale resta in carica quattro anni. La sede è quella dove risiede l'Assessorato Regionale alla Sanità salvo casi particolari che verranno decisi dal Consiglio Regionale.

2. Il Segretario Regionale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma sociale del Settore in sede regionale su delega del Segretario Generale Regionale.

3. Il Vice Segretario Regionale sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Regionale in caso di sua assenza o impedimento e collabora con lo stesso all'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e disimpegna le funzioni ad esso delegate dal Segretario Regionale.

4. Il Tesoriere dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e ne cura l'amministrazione. L'ammontare della quota viene deliberata dal Consiglio Regionale, ed è riscossa con i criteri e le modalità di cui all'art. 19 in misura comunque non superiore all'ammontare della quota associativa nazionale, stabilita dal Consiglio Nazionale di Settore a mente dell'art. 12 punto 2 lettera b) della prima parte del presente Statuto.

5. Ogni anno il Tesoriere Regionale di Settore è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale il verbale del Consiglio regionale che ha approvato il rendiconto consuntivo.

Articolo 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti di Settore

1. I Revisori dei conti in numero di tre più un supplente sono eletti dal Consiglio Regionale di Settore a scrutinio segreto contemporaneamente all'Esecutivo Regionale di Settore e con le stesse modalità.



2. I Revisori dei conti hanno il compito di esaminare e verificare i documenti contabili, la legittimità delle spese sostenute, la consistenza di cassa e qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.

Gli Organi Provinciali

Articolo 34 - La Sezione Provinciale Generale

1. Possono essere costituite nuove Sezioni Provinciali Generali quando sono presenti almeno 5 iscritti e la Provincia è sede di Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Le modalità di costituzione di una nuova sezione sono normate da apposito regolamento. Le sezioni che si sono costituite in nuove province non sede di Ordine, in epoca anteriore all'approvazione del precedente Statuto, potranno entro il 31/12/2008 decidere con voto a maggioranza semplice dell'Assemblea provinciale di reintegrarsi nella sezione Provinciale da cui si erano staccate.

2. Le Sezioni Provinciali Generali sono articolate sulla base del decentramento organizzativo e su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, in Sezioni di ASL ed eventualmente in Unità di Distretto.

Articolo 35 - L'Assemblea Provinciale Generale

1. L'Assemblea Provinciale Generale è composta dagli iscritti della Provincia, stabilisce le linee di politica sindacale provinciale da sostenere nell'ambito degli organi regionali e nazionali ed elegge il Presidente provinciale, ove previsto.

2. L'Assemblea Provinciale è, invece, esclusivamente composta dagli iscritti dell'Assistenza primaria della Provincia ivi compresi gli iscritti operanti nei vari settori qualora non costituita la Sezione di Settore (iscritti inferiori alle 5 unità) per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo provinciale generale;
- l'approvazione del rendiconto consuntivo e degli indirizzi generali preventivi di spesa annuali.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente provinciale, se previsto ed eletto, per iniziativa del Segretario Provinciale generale, oppure dal Segretario provinciale generale, in mancanza del Presidente provinciale, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti o dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale Generale al Presidente provinciale, se previsto, o al Segretario provinciale generale; in quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e l'avviso deve essere inviato tempestivamente agli iscritti corredato dal relativo Ordine del Giorno sottoscritto dal Presidente, se eletto, o dal Segretario provinciale generale in carica.

4. L'Assemblea Provinciale Generale stabilisce le linee di politica sindacale provinciale da sostenere nell'ambito degli organi regionali e nazionali, approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali ed elegge il Presidente provinciale, ove previsto. Gli iscritti di cui all'art. 3 comma 1 eleggono i membri di loro competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, i Revisori dei Conti ed i Probiviri. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita del Sindacato versando le quote stabilite dall'Assemblea Provinciale stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Solo gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto al voto e sono eleggibili.

5. L'Assemblea Provinciale Generale delibera, con la maggioranza prevista dal precedente art. 8 punto 18, sulle modifiche dello Statuto della Sezione Provinciale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all'art. 5 della prima parte del presente Statuto.



6. L'Assemblea Provinciale Generale è presieduta dal Presidente Provinciale, ove previsto, il quale è garante dello Statuto. Ove non previsto o in caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Segretario Provinciale.

7. I membri proclamati eletti al Consiglio Direttivo Provinciale, sono convocati dal Presidente Provinciale, ove previsto, o in mancanza dal consigliere eletto più anziano, che in tale occasione presiede il Consiglio, entro 15 giorni dalla proclamazione, per l'elezione dell'esecutivo provinciale.

Articolo 36 - Validità dell'Assemblea Provinciale Generale

1. L'Assemblea Provinciale è valida in prima ed unica convocazione se presente un numero di intervenuti superiore di almeno uno rispetto a quello dei componenti effettivi del Consiglio direttivo provinciale.

Articolo 37 - Il Presidente Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale Generale elegge il Presidente provinciale.
2. Possono essere candidati alla carica gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di consigliere per almeno due mandati.
3. Il Presidente Provinciale esercita le seguenti funzioni:
 - a) Convoca e presiede l'Assemblea Generale.
 - b) Si coordina e collabora con il Presidente nazionale in caso di necessità e/o controversie di rilevanza statutaria riguardanti i Consigli Provinciali Generale e di Settore.
 - c) Deferisce, dopo aver vagliato accuse e prove, al Presidente del Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal recepimento della documentazione l'iscritto ritenuto inadempiente a norma del vigente statuto, dandone comunicazione al Segretario provinciale Generale o di Settore. In mancanza del Presidente è compito del Segretario provinciale provvedere alla segnalazione dandone comunicazione al rispettivo Consiglio Direttivo

Articolo 38 - Il Consiglio Direttivo Provinciale Generale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto:
 - a) se la Provincia è costituita da una sola ASL, dai rappresentanti di Distretto e da un numero di consiglieri superiore di almeno un'unità rispetto al numero dei rappresentanti stessi.
 - b) se la Provincia è costituita da più ASL, dai fiduciari di ASL e da un numero di consiglieri superiore di almeno un'unità rispetto al numero dei fiduciari di Asl stessi.
2. Fanno parte a pieno titolo del Consiglio Direttivo Provinciale Generale i Segretari Provinciali di Settore.
3. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge l'Esecutivo Provinciale Generale tra i suoi membri eletti dall'Assemblea Provinciale e i componenti di cui al precedente comma 2.
4. La carica di Fiduciario di ASL o rappresentante di Distretto è incompatibile con quella di componente dell'Esecutivo, fatta salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 41 c. 6. I rappresentanti di Distretto, ove attivati, possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo provinciale, con voto consultivo oppure con diritto di voto, tenuto conto delle diverse realtà organizzative territoriali.
5. Il Consiglio Direttivo Provinciale ha funzioni di coordinamento provinciale e di promozione e rappresenta la Sezione Provinciale quale organo periferico del Sindacato Nazionale.



6. Il Consiglio Direttivo Provinciale designa i rappresentanti in seno ad Organi provinciali, convalida quelli designati a livello delle singole ASL e quelli designati come rappresentanti a livello di distretto ed elegge i delegati al Congresso Nazionale Ordinario. Esamina le domande di iscrizione al Sindacato per l'eventuale accettazione.

7. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'applicazione degli accordi convenzionali e vigila sul rispetto delle convenzioni nazionali. Designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche e presso l'Ordine dei Medici. Decide sugli oneri necessari per il suo funzionamento e per quello delle Sezioni periferiche. Delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le indennità dei suoi membri. Approva gli indirizzi generali preventivi di spesa ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

8. Esamina le domande di iscrizione al Sindacato per la loro ratifica. L'eventuale rifiuto all'iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

9. Fanno parte del Consiglio Direttivo Provinciale senza diritto di voto gli iscritti della FIMMG provinciale che ricoprano comunque cariche nazionali elettive nel Sindacato.

10. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'informazione della categoria anche attraverso l'attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della sezione provinciale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Direttivo Provinciale nomina il direttore responsabile.

11. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all'art. 2 punto 1 lettera a) del presente statuto - per esempio, per l'attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, - il Consiglio Direttivo Provinciale potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

12. Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in seduta ordinaria almeno con cadenza trimestrale. Le riunioni sono valide se presente la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Provinciale di propria iniziativa, oppure a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri ed indirizzata al Segretario Provinciale. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso detto termine, ove non sia stato provveduto, il Presidente nazionale nomina un Commissario per convocare e presiedere la riunione stessa.

13. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario.

14. Il Consiglio Direttivo Provinciale determina la composizione numerica dei consigli ASL e di Distretto, ai fini delle elezioni di cui al successivo art. 39.

15. Il Consiglio Direttivo Provinciale può proporre all'Assemblea provinciale generale, previa delibera approvata con maggioranza di almeno 2/3, l'istituzione della carica di Presidente provinciale.

16. Nel caso di sottosezioni di ASL che, pur essendo di province diverse, si trovino contemporaneamente impegnati in trattativa con la stessa azienda, i Consigli direttivi delle due Province interessate si riuniscono in assemblea congiunta ed eleggono un unico gruppo delegato alle trattative individuando il medico che ha delega di firma degli accordi.



Articolo 39 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale

1. L'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale ha luogo ogni quattro anni con voto segreto nel rispetto dell'art. 35. Il voto dovrà essere espresso di persona dai singoli iscritti.

2. Le elezioni sono deliberate alla scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo uscente e sono convocate dal Presidente Provinciale, oppure, ove non presente, dal Segretario Generale Provinciale, 30 giorni prima della data di effettuazione delle elezioni stesse con lettera a tutti gli iscritti aventi diritto nella quale sono indicate tempi e modalità di tutte le operazioni connesse al rinnovo elettorale (candidature, dislocazione dei seggi, diritto al voto, modalità di voto, ecc.). In particolari condizioni, per favorire l'afflusso degli aventi diritto al voto, su delibera del Consiglio Direttivo provinciale, possono essere istituiti anche seggi decentrati.

3. Nei primi 15 giorni verranno accettate le candidature, sottoscritte dai singoli interessati, che dovranno essere presentate alla Segreteria Provinciale del Sindacato entro le ore 18 del quindicesimo giorno antecedente la data di voto.

4. Ogni iscritto può esprimere sulla scheda, pena la nullità della stessa, un numero massimo di preferenze pari a quello dei Consiglieri eleggibili tra quelli che hanno presentato la propria candidatura secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. Saranno proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

6. Ciascun iscritto può presentare la candidatura in tutti gli organismi previsti dallo Statuto ivi compreso il Consiglio di Asl o di distretto. Qualora eletto in più organismi, per i quali sono previsti incompatibilità dal presente Statuto, deve esercitare l'opzione per una singola carica entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione. Il posto lasciato vacante sarà attribuito al primo dei non eletti nella lista delle rispettive cariche. La carica di fiduciario di Asl o di Distretto, è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.

Articolo 40 - L'Esecutivo Provinciale Generale

1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale Generale sono convocati dal Presidente provinciale, se previsto o dal Consigliere eletto più anziano d'età entro 15 giorni dalla proclamazione ufficiale per l'elezione dell'Esecutivo. Alla data fissata, comunque non oltre 30 giorni dalla proclamazione, i consiglieri provvederanno alla elezione a maggioranza semplice, a scrutinio segreto, e con votazioni separate del:

- a) Segretario Provinciale Generale
- b) uno o più Vice Segretari Provinciali di cui uno Vicario
- c) Segretario Amministrativo (Tesoriere)

che costituiscono l'Esecutivo Provinciale Generale.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale può integrare l'Esecutivo con l'elezione di un Segretario Organizzativo, di un Responsabile stampa, di un Esperto in problemi previdenziali e di altri membri cooptati aventi tutti voto consultivo.

Articolo 41 - Il Segretario Generale Provinciale

1. Il Segretario generale provinciale ha la rappresentanza generale della Sezione e dei Settori in ogni sede, dispone della firma sociale.

2. È facoltà del Segretario generale provinciale delegare ai Segretari provinciali di Settore la firma di accordi inerenti il loro specifico Settore.

3. Il Segretario Generale Provinciale può delegare ai Segretari Provinciali di Settore la firma sociale per gli affari inerenti il settore di competenza.



4. I Segretari Provinciali di Settore partecipano attivamente alle trattative per la stipula di accordi convenzionali e/o contratti aziendali o distrettuali di loro interesse.

5. Il Segretario Generale Provinciale è obbligatoriamente uno dei componenti indicati da una Sezione Provinciale nel Consiglio Regionale.

6. Laddove il territorio della Provincia coincida con un'unica ASL, il Segretario Provinciale di Settore assume anche le funzioni di Fiduciario di ASL.

7. Il Segretario Provinciale fa parte del Consiglio di ASL e vi partecipa personalmente o delegando uno dei Vice Segretari.

8. Il Vice Segretario Vicario sostituisce nelle sue funzioni il Segretario in caso di sua assenza o impedimento e disimpegna le funzioni eventualmente delegate dal Segretario.

Articolo 42 - Il Tesoriere Provinciale Generale

1. Il Tesoriere è responsabile della Cassa provinciale e raccoglie i contributi sindacali dagli iscritti della provincia.

2. Provvede ai versamenti alla Sede Nazionale, alle spese provinciali e a quella regionale e alle spese documentate delle varie sottosezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio provinciale.

3. Predisporre il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

4. Ogni anno il Tesoriere Generale Provinciale è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale una dichiarazione dell'avvenuta riunione dell'Assemblea Provinciale che ha approvato il rendiconto consuntivo.

Articolo 43 - I Revisori dei Conti della Sezione Provinciale Generale

1. I Revisori dei conti in numero di tre più un supplente sono eletti dall'Assemblea Provinciale Generale a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo e con le stesse modalità.

2. I Revisori dei conti hanno il compito di esaminare e verificare i documenti contabili, la legittimità delle spese sostenute, la consistenza di cassa e qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.

Articolo 44 - Il Collegio dei Probiviri della Sezione Provinciale Generale

1. È costituito da 3 componenti eletti dall'Assemblea provinciale generale ai sensi dell'art. 35 comma 2). In caso di deferimento di un iscritto appartenente ad uno dei settori il Collegio sarà integrato dal componente eletto dall'Assemblea provinciale del settore stesso. Il Collegio esercita la funzione arbitrale e disciplinare secondo quanto previsto all'art. 17 nei confronti di tutti gli iscritti della Sezione provinciale, ad eccezione di quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo. È chiamato ad esaminare e giudicare in unico grado, su deferimento del Presidente provinciale generale, se eletto, o dal Segretario provinciale competente, previa delibera del rispettivo Consiglio Direttivo, tutti i comportamenti ritenuti contrari al presente Statuto o comunque contrari agli interessi e alla politica della Fimmg, eventualmente commessi dai deferiti.

2. Il Collegio dei Probiviri Provinciale, su designazione del Consiglio dei Probiviri Nazionale, può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti di iscritti a sezioni provinciali limitrofe che, per consistenza numerica, non abbiano la possibilità di eleggere un proprio autonomo Collegio.



3. Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso all'interessato, ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo il disposto all'art. 17 dello Statuto Nazionale.

4. Il ricorso, da evadere entro il termine massimo di 90 giorni, è sospensivo del provvedimento adottato dal collegio dei probiviri della sezione provinciale Generale.

5. Le procedure per lo svolgimento del procedimento disciplinare sono stabilite dal Regolamento di disciplina.

Le Sottosezioni di ASL

Articolo 45 - L'Assemblea di ASL e/o di Distretto

1. Le Assemblee di ASL e/o di distretto sono composte da tutti gli iscritti appartenenti alla ASL o al distretto e sono convocate dal Fiduciario di ASL o dal Segretario provinciale se l'ASL coincide con la Provincia, ogni qualvolta sia necessario, su propria iniziativa o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio o di un terzo degli iscritti, con l'assenso del Segretario Provinciale che partecipa di persona o vi invia un proprio delegato.

2. L'Assemblea elegge il Consiglio di ASL o di Distretto in analogia con quanto previsto dai precedenti articoli 35, 38 e 39. Il Fiduciario di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, e il rappresentante di Distretto devono inviare al Segretario Provinciale il verbale delle riunioni assembleari e consiliari. Il mancato invio dei suddetti verbali comporta la nullità degli atti.

3. L'Assemblea di ASL o di Distretto ha potere deliberativo solo sui problemi riguardanti esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni assunte debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Esecutivo Provinciale in mancanza della quale le deliberazioni assunte sono nulle.

Articolo 46 - Il Consiglio di ASL e/o di Distretto

1. Il Consiglio di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, elegge il Fiduciario e il Vice Fiduciario nei modi previsti dal presente Statuto per l'Esecutivo Provinciale.

2. Il Consiglio di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, applica le direttive degli Organi Statutari del Sindacato e cura l'attuazione locale degli accordi nazionali.

Articolo 47 - Il Fiduciario di ASL o di Distretto e il Rappresentante di Distretto

1. Il Fiduciario di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, e il rappresentante di distretto sono responsabili locali del Sindacato ma non dispongono della firma sociale, fanno parte di diritto del Consiglio Provinciale, costituiscono, insieme ai membri del Consiglio Regionale, l'Assemblea Regionale. I Fiduciari di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, hanno diritto di voto nel Consiglio Provinciale. In caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive da questi organi vengono dichiarati decaduti con atto del Segretario Provinciale, su delibera del Consiglio Provinciale. In tal caso il Consiglio di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, provvede, entro 10 giorni ad eleggere il nuovo Fiduciario e, nello stesso termine di tempo, l'Assemblea di distretto provvede a nominare il nuovo rappresentante. Il Vice Fiduciario di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, sostituisce il Fiduciario in caso di sua assenza o impedimento e partecipa in forma consultiva alle riunioni del Consiglio Provinciale.

2. La carica di Fiduciario di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, è incompatibile con le cariche dell'Esecutivo provinciale.



Organi Provinciali di Settore

Articolo 48 - La Sezione Provinciale di Settore

1. La Sezione Provinciale di Settore deve costituirsi secondo le modalità previste dal Regolamento quando gli iscritti alla Sezione provinciale Fimmg della sede in cui esercitano la loro attività professionale come medici convenzionati per uno dei Settori di cui all'art. 3 raggiungono il numero di 5.

2. Le Sezioni Provinciali sono articolate sulla base del decentramento organizzativo e su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore, in Sezioni di ASL ed eventualmente in Unità di Distretto.

3. Il Consiglio direttivo provinciale di Settore determina la composizione numerica dei consigli ASL e di Distretto, ai fini delle elezioni di cui al successivo art. 52.

Articolo 49 - L'Assemblea Provinciale di Settore

1. L'Assemblea Provinciale è composta dagli iscritti di ciascun Settore della provincia ed è convocata dal Segretario provinciale di settore per propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore. In ogni caso l'avviso deve essere inviato tempestivamente agli iscritti corredato dal relativo Ordine del Giorno.

2. L'Assemblea Provinciale stabilisce le linee di politica sindacale provinciale del Settore da sostenere nell'ambito degli organi regionali e nazionali, approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali, elegge i membri di sua competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, del Collegio dei Probiviri provinciali e del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita del Sindacato versando le quote stabilite dall'Assemblea Provinciale stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Solo gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto al voto e sono eleggibili.

3. L'Assemblea Provinciale delibera, con la maggioranza prevista al precedente art. 8 punto 18, sulle modifiche dello Statuto della Sezione Provinciale di Settore che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all'art. 5 della prima parte del presente Statuto.

4. L'Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale ove previsto ed eletto. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Segretario Provinciale di Settore.

5. I membri proclamati eletti al Consiglio Direttivo Provinciale di Settore, sono convocati dal Presidente Provinciale, ove presente, o dal Segretario Provinciale Generale che in tale occasione presiede il Consiglio, entro 15 giorni dalla proclamazione, per la elezione dell'Esecutivo Provinciale.

Articolo 50 - Validità dell'Assemblea Provinciale di Settore

1. L'Assemblea Provinciale è valida in prima ed unica convocazione se gli iscritti presenti sono in numero superiore di almeno una unità rispetto al numero dei componenti effettivi del Consiglio direttivo provinciale.

Articolo 51 - Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai Fiduciari di ASL e da un numero di membri superiore di almeno una unità rispetto al numero dei Fiduciari di ASL, eletti dall'Assemblea Provinciale nei modi previsti dal presente Statuto.





2. I rappresentanti di Distretto, ove attivati, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore, con voto consultivo oppure con diritto di voto, tenuto conto delle diverse realtà organizzative territoriali, su delibera dell'Assemblea Provinciale di Settore.

3. Il Consiglio Direttivo Provinciale ha funzioni di coordinamento provinciale e di promozione e rappresenta la Sezione Provinciale quale organo periferico del Sindacato Nazionale.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge l'Esecutivo Provinciale di Settore tra i membri eletti dall'Assemblea Provinciale.

5. Il Consiglio Direttivo Provinciale designa i rappresentanti in seno a Organi provinciali, convalida quelli designati a livello delle singole ASL e quelli designati come rappresentanti a livello di distretto. Esamina le domande di iscrizione al Sindacato per l'eventuale accettazione.

6. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'applicazione degli accordi convenzionali e vigila sul rispetto delle convenzioni nazionali. Designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche e presso l'Ordine dei Medici. Decide sugli oneri necessari per il suo funzionamento e per quello delle Sezioni periferiche. Delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le indennità dei suoi membri. Approva gli indirizzi generali preventivi di spesa ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

7. Fanno parte del Consiglio Direttivo Provinciale, a pieno titolo, gli iscritti della FIMMG provinciale che ricoprano cariche nazionali elettive nel Sindacato.

8. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'informazione della categoria anche attraverso l'attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della sezione provinciale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Direttivo Provinciale nomina il direttore responsabile.

9. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all'art. 2 punto 1 lettera a) del presente statuto - per esempio, per l'attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, - il Consiglio Direttivo Provinciale potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

10. Il Consiglio Direttivo Provinciale, si riunisce in seduta ordinaria almeno con cadenza trimestrale su convocazione del Segretario di settore o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri; in quest'ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso detto termine, ove non sia stato provveduto, il Segretario provinciale generale convoca e presiede il Consiglio. Le riunioni sono valide se presenti la metà più uno dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario di settore.

11. Il Consiglio direttivo esamina le domande di iscrizione al Sindacato per la loro ratifica. L'eventuale rifiuto all'iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

12. La carica di Fiduciario di ASL è incompatibile con quella di componente dell'Esecutivo, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 41 comma. 6.

Articolo 52 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore

1. L'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale ha luogo con voto segreto nel rispetto degli artt. 49 e 51 della seconda parte del presente Statuto. Il voto dovrà essere espresso di persona dai singoli iscritti.



2. Le elezioni sono deliberate alla scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo uscente e sono convocate dal Presidente Provinciale oppure, ove non presente, dal Segretario Provinciale di Settore, 30 giorni prima della data di effettuazione delle elezioni stesse con lettera a tutti gli iscritti nella quale sono indicate tempi e modalità di tutte le operazioni connesse al rinnovo elettorale (candidature, dislocazione dei seggi, diritto al voto, modalità di voto, ecc.).

3. Nei primi 15 giorni saranno accettate le candidature, sottoscritte dai singoli interessati, che dovranno essere presentate alla Segreteria Provinciale di Settore del Sindacato entro le ore 18 del quindicesimo giorno antecedente la data di voto.

4. Ogni iscritto può esprimere sulla scheda, pena la nullità della stessa, un numero massimo di preferenze pari al numero di Consiglieri eleggibili tra quelli che hanno presentato la propria candidatura secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. Saranno proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

6. Ciascun iscritto può presentare la candidatura in tutti gli organismi previsti dallo Statuto ivi compreso il Consiglio di Asl o di distretto. Qualora eletto in più organismi, per i quali sono previsti incompatibilità dal presente Statuto, deve esercitare l'opzione per una singola carica entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione. Il posto lasciato vacante sarà attribuito al primo dei non eletti nella lista delle rispettive cariche. La carica di fiduciario di Asl o di Distretto, è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.

Articolo 53 - L'Esecutivo Provinciale di Settore

1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore sono convocati dal Presidente provinciale oppure, ove non presente, dal Consigliere anziano eletto, entro 15 giorni dalla proclamazione ufficiale. Alla data fissata, e comunque non oltre 30 giorni dalla proclamazione, si provvederà alla elezione a maggioranza semplice, a scrutinio segreto, e con votazioni separate, tra i membri eletti dall'Assemblea Provinciale del:

- a) Segretario Provinciale
- b) uno o più Vice Segretari di cui uno vicario
- c) Segretario Amministrativo (Tesoriere)

che costituiscono l'Esecutivo Provinciale.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale può integrare l'Esecutivo con l'elezione di un Segretario Organizzativo, di un Responsabile stampa, di un Esperto in problemi previdenziali e di altri membri cooptati aventi questi ultimi voto consultivo.

Articolo 54 - Il Segretario Provinciale di Settore

1. Il Segretario Provinciale di Settore è responsabile della Sezione e della sua politica.

2. Fa parte del Consiglio Regionale di Settore e del Consiglio Generale Provinciale.

3. Il Segretario Provinciale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma in sede provinciale su delega del Segretario Generale Provinciale.

4. Laddove il territorio della Provincia coincida con un'unica ASL, il Segretario Provinciale di Settore assume anche le funzioni di Fiduciario di ASL.

5. Il Segretario Provinciale di Settore partecipa di persona al Consiglio di ASL o vi invia un proprio delegato.

6. Il Vice Segretario vicario sostituisce nelle sue funzioni il Segretario in caso di sua assenza o impedimento e disimpegna le funzioni eventualmente delegate dal Segretario.



Articolo 55 - Il Tesoriere Provinciale di Settore

1. Il Tesoriere è responsabile della Cassa provinciale e raccoglie i contributi sindacali degli iscritti del rispettivo Settore della provincia.
2. Provvede ai versamenti alla Sede Nazionale, alle spese provinciali e regionali e alle spese documentate delle varie sottosezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio Provinciale.
3. Predisporre il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali da presentare all'approvazione dell'Assemblea provinciale del rispettivo settore.
4. Ogni anno il Tesoriere Provinciale di Settore è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Provinciale dichiarazione del Consiglio che ha approvato il Conto Consuntivo.

Articolo 56 - I Revisori dei Conti della Sezione Provinciale di Settore

1. I Revisori dei Conti in numero di tre più un supplente, sono eletti dall'Assemblea provinciale di settore a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio direttivo e con le stesse modalità.
2. I Revisori dei Conti hanno il compito di esaminare e verificare i documenti contabili, la legittimità delle spese sostenute, la consistenza di cassa e qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.

Le Sottosezioni di ASL di Settore

Articolo 57 - L'Assemblea di ASL e/o di Distretto

1. Le Assemblee di ASL e/o di distretto sono composte da tutti gli iscritti appartenenti alla ASL o al distretto e sono convocate dal Fiduciario di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, ogni qualvolta sia necessario, su propria iniziativa o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio o di un terzo degli iscritti, con l'assenso del Segretario Provinciale che partecipa di persona o vi invia un proprio delegato.
2. L'Assemblea elegge il Consiglio di ASL o di distretto in analogia con quanto previsto dai precedenti articoli 35 e 38. Il Fiduciario di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, devono inviare al Segretario Provinciale il verbale delle riunioni assembleari e consiliari. Il mancato invio dei suddetti verbali comporta la nullità degli atti.
3. L'Assemblea di ASL o di Distretto ha potere deliberativo solo sui problemi riguardanti esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni assunte debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Esecutivo Provinciale di Settore in mancanza della quale le deliberazioni assunte sono nulle.

Articolo 58 - Il Consiglio di ASL

1. Il Consiglio di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, elegge il Fiduciario e il Vice Fiduciario nei modi previsti dal presente Statuto per l'Esecutivo Provinciale.
2. Il Consiglio di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la Provincia, applica le direttive degli Organi Statutari del Sindacato e cura l'attuazione locale degli accordi nazionali.

Articolo 59 - Il Fiduciario di ASL e il Rappresentante di Distretto

1. Il Fiduciario di ASL e il rappresentante di distretto, se l'ASL coincide con la provincia, sono responsabili locali del Sindacato, ognuno per il Settore di propria competenza, ma non dispongono della firma sociale; fanno parte di diritto del Consiglio Provinciale, costituiscono



insieme ai membri del Consiglio Regionale, l'Assemblea Regionale. I Fiduciari di ASL o di Distretto, se l'ASL coincide con la provincia, hanno diritto di voto nel Consiglio Provinciale. In caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive da questi organi vengono dichiarati decaduti con atto del Segretario Provinciale, su delibera del Consiglio Provinciale. In tal caso il Consiglio di ASL provvede, entro 10 giorni ad eleggere il nuovo Fiduciario e, nello stesso termine di tempo, l'Assemblea di distretto provvede a nominare il nuovo rappresentante. Il Vice Fiduciario di ASL sostituisce il Fiduciario in caso di sua assenza o impedimento e partecipa in forma consultiva alle riunioni del Consiglio Provinciale.

Surroga delle cariche - Modifica allo statuto - Durata delle cariche

Articolo 60 - Surroga delle Cariche

1. In caso di vacanza delle cariche consiliari nelle Sezioni provinciali generali e di settore si procede come segue:

- a) nell'ambito dei Consiglieri eletti dall'Assemblea i posti vacanti saranno ricoperti dai primi non eletti secondo il computo dei voti ottenuti, fino a un massimo che non superi la metà dei Consiglieri eletti;
- b) i Fiduciari di ASL verranno sostituiti dal Vice Fiduciario in attesa che il Consiglio di ASL provveda ad eleggere il nuovo Fiduciario.

2. L'assenza ingiustificata da tre sedute consecutive determina la decadenza del Consigliere.

Articolo 61 - Modifiche Periferiche allo Statuto

1. Le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali possono adottare Statuti e Regolamenti diversi da quelli proposti dalla seconda parte del presente Statuto Nazionale purché le norme siano con esso compatibili.

2. Il giudizio di compatibilità e l'autorizzazione a mantenere o ad adottare detti Statuti deve essere acquisito nel rispetto delle norme di cui all'art. 5 della prima parte del presente Statuto.

Articolo 62 - Durata delle Cariche

1. Tutte le cariche elettive previste dalla seconda parte del presente Statuto durano quattro anni.

TERZA PARTE

Articolo 63 - Clausola Compromissoria

1. Tutti gli iscritti alla FIMMG hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dagli Organi dallo stesso previsti.

2. Tutti gli iscritti assumono l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni adottate dalla FIMMG. Ogni azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino all'espulsione dal Sindacato.

3. Comunque per ogni eventuale controversia il Foro esclusivo è quello di Roma dove ha sede la FIMMG.

4. In caso di scioglimento della Fimmg per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Articolo 64 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua registrazione.

Norma Finale 1

Entro sei mesi dalla data di registrazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale Generale approverà il regolamento generale interpretativo ed applicativo dell'intera normativa statutaria.

Norma Finale 2

È componente di diritto a pieno titolo della Segreteria generale nazionale e del Consiglio generale nazionale l'on. Dott. Danilo Poggiolini, già Presidente e Segretario nazionale della FIMMG per oltre venti anni consecutivi.

Norma Finale 3

In considerazione del fatto che nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome l'ambito regionale coincide con quello provinciale e di ASL, la struttura organizzativa della Fimmg può essere costituita da un unico consiglio direttivo.

Norma Finale 4

Il Congresso affida al Segretario Organizzativo Nazionale tutte le incombenze necessarie per la pubblicazione del presente Statuto e del regolamento di cui alla precedente norma finale 1.

Norma Finale 5

La Carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica a livello nazionale.

La Carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica a livello Regionale.

La Carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri Provinciali è incompatibile con qualsiasi altra carica a livello provinciale.

Norma Finale 6

Per le province autonome di Trento e Bolzano l'organo periferico della Fimmg altrimenti definito regionale si identifica in quello provinciale coerentemente a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Norma Finale 7

A seguito dello scioglimento dei settori di cui all'art. 3, comma 2, lettere f) e g) e comma 4, lettere f) e g), ogni superstita riferimento alle disposizioni dei commi e lettere citati ed alla correlata rappresentanza dei medici dipendenti è da considerarsi espunto da qualsivoglia disposizione statutaria e/o testo anche regolarmente collegato.

Norma Transitoria 1

Le norme degli Statuti periferici eventualmente in contrasto con quelle contenute nel presente testo dovranno essere adeguate nel tempo più breve e sono comunque da considerare nulle a partire dalla data di registrazione delle modifiche apportate con il presente Statuto.

Norma Transitoria 2 – Nuovi Settori

I Settori di cui alle lettere d), e), f) g) del comma 4 dell'art. 3 del presente Statuto per la durata di 1 anno dalla data di approvazione saranno organizzati esclusivamente su livello nazionale e regionale. In tale fase le modalità organizzative e amministrative sui livelli periferici provinciali e aziendali saranno definite dai Consigli Regionali di Settore, previa approvazione della Segreteria Nazionale di Settore, che in tale fase assume compiti e ruolo del Consiglio Nazionale di Settore, e della Segreteria Nazionale generale.



In occasione del Congresso straordinario del prossimo anno su proposta delle rispettive Segreterie Nazionali di Settore saranno definiti tempi e modi per l'eventuale superamento della fase transitoria.

Quanto previsto all'art. 3 comma 3 deve essere approvato dal successivo Congresso nazionale.

Norma Transitoria 3 - Fimmg Dirigenza Medica Territoriale

A seguito delle modifiche di cui all'art. 3 il Settore Fimmg Dirigenza Medica è sdoppiato nei Settori Fimmg medicina dei servizi convenzionata e Fimmg Dirigenza Medica dipendente.

Nella fase transitoria gli organigrammi dei due Settori Convenzionato e Dipendente manterranno le figure già presenti in quanto regolarmente elette ed avranno il compito di dare piena attuazione allo Statuto nella fase transitoria.

Le modalità organizzative ed amministrative della Segreteria nazionale e delle Segreterie regionali di Settore saranno definite da apposito regolamento predisposto dalla Segreteria nazionale di Settore ed approvato dalla Segreteria nazionale Generale.

In conseguenza delle modifiche statutarie approvate con il presente Statuto, laddove le segreterie provinciali e/o regionali del Settore Dirigenza Medica Territoriale (di cui all'art. 3 comma 4, lettera c) risultino costituite esclusivamente da iscritti convenzionati, per le suddette non sarà necessario procedere ad elezioni.

Norma Transitoria 4 – Emergenza Territoriale

In conseguenza delle modifiche statutarie approvate con il presente Statuto, laddove le segreterie provinciali e/o regionali del Settore Emergenza sanitaria (di cui all'art. 3 comma 4, lettera b) risultino costituite esclusivamente da iscritti convenzionati, per le suddette non sarà necessario procedere ad elezioni.

Laddove invece esistano situazioni miste dipendenti e convenzionati entro il termine di 30 gg. dalla data di registrazione del presente statuto i convenzionati dovranno provvedere alle elezioni degli organismi provinciali e/o regionali previsti.

Le candidature saranno presentate entro le 48 ore precedenti la data delle elezioni stesse.

I tesoreri provinciali e regionali di Settore entro le data delle elezioni predisporranno il rendiconto economico sottoscritto dai rispettivi Revisori dei conti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per la successiva trasmissione dei fondi residui ai rispettivi Organi esecutivi provinciali e regionali.

Detti ultimi provvederanno a loro volta alla suddivisione dei fondi in quote proporzionali al numero degli iscritti di ciascun nuovo settore rilevati alla data di approvazione del presente Statuto entro la data delle elezioni.

I fondi risultanti dalla divisione saranno immediatamente consegnati ai tesoreri eletti competenti per ciascun settore.

Norma Transitoria n. 5 – Emergenza Territoriale e Dirigenza Medica Territoriale

Gli organismi elettivi nazionali dei nuovi settori costituiti e dei Settori preesistenti, che per l'adeguamento alle norme previste dal presente Statuto dovranno procedere ad elezioni, termineranno il loro mandato nell'anno 2010, per consentire poi l'allineamento ed il rinnovo contemporaneo di tutti gli organismi elettivi nazionali previsti dallo Statuto presente.

Norma Transitoria n. 6 – Quarto Vice Segretario Generale Nazionale

Il quarto Vice Segretario Generale Nazionale viene insediato con nomina del Segretario Generale Nazionale approvata dallo stesso Congresso deliberante la modifica statutaria dell'art. 14, comma 2, lettera c).

Roma, 10 gennaio 2012

[Handwritten signature]

